

*Genova, 10 marzo 2005*

*A Tutti i Pregg.mi Clienti*

## *Circolare di Studio*

*N. 6-2005*

### Prossime scadenze di marzo 2005

Provvediamo di seguito ad evidenziare le principali scadenze del mese di marzo, delle quali, come di consueto, riepiloghiamo i tratti essenziali.

▪ **Consegna delle certificazioni sui redditi**

Si ricorda che entro il **15 marzo 2005** i sostituti d'imposta devono procedere alla consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2004, delle ritenute d'acconto operate, delle detrazioni effettuate nonché dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'INPS, all'INPDAl e all'INPDAP utilizzando l'apposita modulistica (CUD 2005).

Entro lo stesso termine, i sostituti d'imposta devono presentare idonea certificazione per i redditi diversi da quelli rientranti nel modello CUD (quali i compensi erogati a professionisti ed agenti, nonché quelli relativi agli utili delle società).

Per un dettagliato approfondimento si rimanda all'"informativa" predisposta nel prosieguo.

▪ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **16 marzo 2005** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2004, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099**. La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, tuttavia, il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. Tutti i contribuenti (dichiarazione in forma autonoma o unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo; le rate successive devono essere aumentate dello 0,50% per mese o frazione di mese, a titolo di interessi.

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE  
COMMERCIALISTI E REVISORI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

▪ **Versamento tassa di concessione governativa**

Le società di capitali (Srl, Spa e S.a.p.a, escluse le società cooperative e le società di mutua assicurazione) devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, vale a dire il **16 marzo 2005**. La tassa è stabilita nella misura forfetaria di:

- Euro 309,87, se il capitale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale, alla data del 1° gennaio, ad Euro 516.456,90;
- Euro 516,46, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore, alla data del 1° gennaio, ad Euro 516.456,90.

Il pagamento deve essere effettuato tramite l'utilizzo del Mod.F24, indicando il **codice tributo 7085**, anno 2005.

▪ **Versamento dei contributi ENASARCO al fondo indennità risoluzione rapporto di agenti e rappresentati**

Sempre mercoledì **31 marzo 2005** scade anche il termine per il versamento delle somme dovute dalle ditte preponenti all'ENASARCO per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto degli Agenti (FIRR) sulle provvigioni maturate nel corso dell'anno precedente.

Per una puntuale gestione dell'adempimento, si rimanda anche a quanto contenuto nel sito Internet della Fondazione Enasarco [http://www.enasarco.it/eol2004/default\\_frame.asp](http://www.enasarco.it/eol2004/default_frame.asp).

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE  
COMMERCIALISTI E REVISORI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

## Notiziario del mese

### Nuove tariffe per bolli, registro e concessioni governative.

Tra le numerose norme fiscali la Finanziaria 2005 prevedeva anche l'aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di registro, tassa concessione governativa, imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali. La legge nulla chiariva in merito all'entità dell'aumento limitandosi a delegare ad un successivo decreto del ministero dell'Economia e Finanza, da emanarsi entro il 31 gennaio 2005, il compito di quantificare l'aumento tenendo conto anche dell'incremento dei prezzi al consumo.

Puntualmente il decreto è arrivato e dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale porterà una serie di rincari che si aggirano in media sul 30% e che entreranno in vigore a partire dal 1° febbraio 2005. Questo primo round (un secondo è previsto per giugno) di rincari riguarderà in modo particolare gli importi delle imposte in misura fissa ed andrà ad incidere in modo particolare su una miriade di atti spaziando dalle compravendite immobiliari alle costituzioni di società, sino alle concessioni governative (per esempio porto d'armi). Naturalmente in termini particolari gli aumenti non sono particolarmente significativi, ma alla fine daranno un gettito consistente, vista la mole di atti interessati. Nella tabella che segue si fornisce un quadro sintetico di alcuni dei principali aumenti

IMPOSTA	Importo vecchio	Importo nuovo
<b>Compravendita prima casa</b>		
Imposta registro	€ 129,11	€ 168
Imposta ipotecaria	€ 129,11	€ 168
Imposta catastale	€ 129,11	€ 168
<b>Contratto preliminare immobiliare</b>		
Imposta registro	€ 129,11	€ 168
<b>Contratto comodato</b>		
Imposta registro	€ 129,11	€ 168
<b>Locazioni immobili (importo minimo)</b>		
Imposta registro	€ 51,65	€ 67
<b>Porto d'armi</b>		
Concessioni governative	€ 87,80	€ 113
<b>Porto fucile da caccia</b>		
Concessioni governative	€ 129,11	€ 168
<b>Estratti conto bancari</b>		
Imposta di bollo (annuale)	€ 25,56	€ 34,20
Imposta di bollo (semestrale)	€ 12,78	€ 17,10
Imposta di bollo (trimestrale)	€ 6,39	€ 8,55
Imposta di bollo (mensile)	€ 2,13	€ 2,85

### Istat, comunicato l'indice dei prezzi al consumo – gennaio 2005

L'Istituto nazionale di statistica ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2005, che si pubblica ai sensi della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 123,9. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente è pari al + 1,6%. (Istat, comunicato 21/02/05 G.U. 25/02/05 n.46)

---

LE INFORMATIVE PER LA CLIENTELA DI STUDIO

---

## Le nuove norme “antifumo”

Dal 10 gennaio scorso, come noto, è operativa la legge contro il fumo passivo nei luoghi di svago e di lavoro (Legge 16/01/2003 n. 3). Tale norma persegue l’obiettivo della “massima estensione possibile” del divieto di fumare: il divieto deve quindi intendersi di portata generale, diventando possibile limitatamente alle sole eccezioni espressamente previste (in pratica, oltre naturalmente che all’aperto, le abitazioni private e i locali riservati ai fumatori, se esistenti e se dotati dei requisiti minimi previsti dalla normativa).

Il divieto di fumare non trova applicazione solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in quelli privati, siano essi aperti **al pubblico** (per esempio un bar o un ristorante) o **ad utenti** (per esempio uno studio professionale o un qualsiasi ufficio aziendale), compresi gli spazi comuni chiusi condominiali come le scale o l’ascensore.

Per utenti si devono comunque intendere anche gli stessi dipendenti, in quanto “utenti” dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. I **datori di lavoro**, quindi, dovranno **mettere in atto e far rispettare il divieto**, nel loro stesso interesse onde tutelarsi da eventuali rive da parte di chi potrebbe chiedere risarcimenti per danni alla salute causati dal fumo.

L’eventuale realizzazione di **aree per fumatori** non rappresenta un obbligo, bensì una **possibilità**, riservata sia ai pubblici esercizi che ai luoghi di lavoro: i locali dovranno però essere **opportunamente attrezzati** in modo tale da risultare **adeguati** agli standard tecnici previsti dal DPCM del 23/12/2003.

Requisiti strutturali dei locali per fumatori (DPCM 23/12/2003)
<ul style="list-style-type: none"><li>- delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati</li><li>- dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura</li><li>- dotati di apposita segnaletica</li><li>- non rappresentare un locale di passaggio per i non fumatori</li><li>- dotati di idonei mezzi di ventilazione forzata, con espulsione dell’aria all’esterno attraverso idonei impianti e aperture</li><li>- indicazione all’ingresso del numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell’impianto</li><li>- mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pascal rispetto alle zone circostanti</li><li>- negli esercizi di ristorazione, la superficie destinata ai fumatori deve essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio</li><li>- la progettazione, l’installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme UNI e CEI</li></ul>



Per i gestori di esercizi pubblici, gli obblighi che ricadono sui responsabili della struttura o sui loro delegati sono:

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE  
COMMERCIALISTI E REVISORI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

- esporre appositi cartelli contenenti la prescrizione di legge, le sanzioni applicabili e i soggetti a cui spetta la vigilanza e l'accertamento delle infrazioni;
- richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- segnalare il comportamento ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.

Relativamente ai **cartelli** (di seguito si riporta il fac simile proposto dal Ministero della Salute per gli **uffici pubblici**), si segnala che la legge non stabilisce una dimensione minima, precisando solo che devono essere **adeguatamente visibili**. Inoltre, se una struttura (pubblica o privata) vi sono più locali, basta un cartello completo con tutte le indicazioni, ben in vista all'ingresso, e negli altri locali semplici cartelli con l'indicazione VIETATO FUMARE.



Di seguito invece il fac simile predisposto dal Ministero per i **locali privati**:

# VIETATO FUMARE

Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori"

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,5 A € 275

*La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni*

Addetto alla vigilanza sull'osservanza del divieto:  
Sig.

Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione:  
Polizia Amministrativa locale, *Guardie Giurate*, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

Si segnala che se nei pubblici uffici è possibile che un responsabile della vigilanza sia preposto all'accertamento alla contestazione dell'infrazione, nei locali privati ciò non è possibile: tali attività, come la verbalizzazione delle trasgressioni al divieto, sono compito di soggetti pubblici ai quali l'infrazione è segnalata (Polizia amministrativa locali, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardie giurate espressamente adibite a tale servizio). Nei locali privati, infatti, i soggetti cui spetta la vigilanza su rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi (es. proprietari o gestori, direttori di alberghi o ristoranti o esercizi commerciali) o nei collaboratori da essi formalmente delegati.

Le **sanzioni** previste sono quelle riportate nei cartelli: sanzione amministrativa da **Euro 27,50** ad **Euro 275**, raddoppiabile qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti e bambini fino a 12 anni. Si evidenziano anche le sanzioni a carico dei datori di lavori cui spetta il controllo dell'effettiva adozione delle misure finalizzate alla tutela dei lavoratori, che vanno da Euro 220 ad Euro 2200, aumentati della metà se la mancata azione di prevenzione ha esposto al fumo passivo donne in evidente stato di gravidanza e bambini di età inferiore a 12 anni.

Come per le infrazioni al codice della strada, le modalità di pagamento dipendono dall'organo che ha elevato la sanzione. Nel caso di organi statali (polizia di Stato, Carabinieri, Dirigenti o incaricati della P.A.) il pagamento avviene in banca o in posta, tramite mod. F23 (codice tributo 131T) o direttamente alla tesoreria provinciale competente per territorio, o infine presso gli uffici postali tramite apposito bollettino di CCP. Nel caso invece di vigili urbani, personale del Dipartimento di Prevenzione delle ASL o altri organi non statali, le modalità di pagamento sono disciplinate dalle singole Regioni.

---

LE INFORMATIVE PER LA CLIENTELA DI STUDIO

---

## Posta elettronica con valore legale

E' stato approvato il provvedimento che istituisce l'e-mail con valore legale: in altre parole, tra breve tempo sarà possibile utilizzare la posta elettronica per inviare messaggi che acquisiranno valore a tutti gli effetti di legge e, pertanto, tali mail potranno in futuro essere a ragione assimilate **alla raccomandata con ricevuta di ritorno**, che oggi costituisce il metodo maggiormente utilizzato dai contribuenti per avere la certezza che il destinatario abbia ricevuto la comunicazione inoltrata.

In particolare, è previsto che il mittente del messaggio ottenga una **duplice ricevuta**:

- La prima ricevuta, proveniente dal proprio gestore di posta, vale ad attestare l'avvenuto invio della mail (l'attestazione riguarda anche la presenza di eventuali allegati inoltrati insieme alla mail certificata)
- La seconda ricevuta, proveniente dal gestore di posta del destinatario, ha come scopo quello di certificare che quest'ultimo abbia ricevuto la comunicazione. Tale seconda certificazione sarà resa nel momento in cui il destinatario avrà disponibilità del messaggio (ossia quando lo avrà ricevuto) indipendentemente dal fatto che egli lo abbia letto o meno.

Sarà data notizia al mittente anche di un'eventuale mancata ricezione da parte del destinatario: in tal caso, il gestore di posta del destinatario informerà il mittente se entro 24 ore non sarà riuscito ad effettuare la consegna del messaggio.

Ciascun gestore di posta, che quindi sarà il garante della certificazione della mail (per tale motivo dovrà iscriversi presso un apposito registro), si dovrà obbligatoriamente dotare di un registro informatico nel quale vengono annotate tutte le mail certificate per un periodo di 30 mesi. In questo modo, qualora vi siano problemi nella consultazione dei messaggi notificati, potrà esserne chiesta una copia al gestore di posta. Per garantire l'autenticità del messaggio, saranno apposte firme elettroniche tanto sul messaggio inviato dal mittente, quanto sulle ricevute che il gestore restituirà.

Qualora le mail contenessero dei virus informatici, il gestore di posta bloccherà l'invio di tale messaggio e sarà tenuto ad informare il mittente del fatto che la procedura di invio della e-mail non è stata portata a termine.

---

LE INFORMATIVE PER LA CLIENTELA DI STUDIO

---

## La certificazione dei redditi di lavoro autonomo

Entro il prossimo 15 marzo 2005, i soggetti che hanno operato ritenute sui redditi di lavoro autonomo, su altri redditi e su provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, sono obbligati a rilasciare ai percipienti un'apposita certificazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS, attestante l'ammontare complessivo delle somme o valori corrisposti, delle ritenute operate nonché di eventuali contributi trattenuti. Non esiste un modello ufficiale da utilizzare, essendo sufficiente che nella certificazione siano indicati, oltre ai dati sopra richiamati, anche i riferimenti anagrafici e fiscali del committente e del percipiente (utili anche ai fini della compilazione del modello 770 semplificato).

Analoghi adempimenti gravano sui datori di lavoro e sui committenti di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative, con o senza progetto, che, tuttavia, sono obbligati all'utilizzo del modello CUD.

Inoltre, è anche opportuno rammentare che la legge Finanziaria per l'anno 2005 ha introdotto una nuova disposizione di carattere penale, in base alla quale è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla suddetta certificazione, per un ammontare superiore a 50.000,00 per ciascun periodo di imposta.

Pertanto, la scadenza del prossimo 15 marzo non deve essere assolutamente trascurata; infatti:

- per i soggetti che hanno operato le ritenute, sarà l'occasione per verificare l'intera posizione dell'anno 2004, incrociando i dati con le risultanze contabili per verificare che non emergano omissioni (nel qual caso sarà opportuno provvedere con ravvedimento operoso per ottenere la riduzione delle sanzioni). Inoltre, per non incorrere in problemi di natura penale, sarà opportuno verificare che, a fronte di mancati versamenti di ritenute (dovuti ad esempio a carenze di liquidità) non si sia superata la soglia critica dei 50.000,00 euro; qualora ciò fosse avvenuto, si consiglia di valutare attentamente l'opportunità di rilasciare in tutto o in parte la certificazione;
- per i soggetti che, viceversa, hanno subito la ritenuta fiscale o previdenziale, sarà opportuno operare una quadratura tra compensi percepiti e ritenute subite, al fine di predisporre la documentazione necessaria all'elaborazione delle prossime dichiarazioni dei redditi; ricordiamo, sul punto, che l'Agenzia delle entrate, in sede di controllo delle dichiarazioni, ha la possibilità di richiedere al contribuente il giustificativo delle ritenute espresse nel modello.

Riportiamo, di seguito, un fac simile di certificazione da utilizzare.



**STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE**  
COMMERCIALISTI E REVISORI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

Dati del sostituto di imposta o di contribuiti	
<b>Persona fisica</b>	Cognome e nome
	Data e luogo di nascita
	Residenza
	Codice fiscale
<b>Altri soggetti</b>	Ragione sociale
	Sede legale
	Codice fiscale

Con la presente si certifica di aver corrisposto nel periodo **2004** a:

Dati del percipiente	
<b>Persona fisica</b>	Cognome e nome
	Data e luogo di nascita
	Residenza
	Codice fiscale
<b>Altri soggetti</b>	Ragione sociale
	Sede legale
	Codice fiscale

le seguenti somme o valori, a titolo di \_\_\_\_\_, al netto di ritenute fiscali e/o contributi previdenziali

somme assoggettate a ritenute fiscali							
numero e data documento	periodo pagamento	imponibile fiscale	non imponibile	ritenuta fiscale	quota INPS	IVA	netto corrisposto

somme assoggettate a contributi previdenziali						
numero e data documento	periodo pagamento	imponibile INPS	contributo totale	quota carico committente	quota carico percipiente	netto corrisposto

Le ritenute d'acconto e gli eventuali contributi previdenziali sono stati versati nei modi e nei termini di legge.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma



SCADENZARIO – Principali scadenze dal 15 marzo al 15 aprile

**Martedì 15 Marzo**

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
- Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni delle ritenute d'acconto operate sui redditi erogati nel corso dell'anno precedente nonché sugli utili corrisposti.
- Consegna diretta o mediante invio postale della certificazione unica (CUD) inerente i redditi di lavoro dipendente e/o assimilato corrisposti nell'anno precedente.

**Mercoledì 16 Marzo**

- Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri.
- Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
- Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
- Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili.
- Versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2004 in unica soluzione o quale prima rata.
- Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.
- Contribuenti che hanno deciso di rivalutare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003 e che avendo optato per il versamento rateale dell'imposta sostitutiva hanno effettuato lo scorso 16 marzo 2004 il versamento della prima rata.
- Contribuenti che hanno deciso di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2003 e che avendo optato per il versamento rateale dell'imposta sostitutiva hanno effettuato lo scorso 16 marzo 2004 il versamento della prima rata.

**STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE**  
COMMERCIALISTI E REVISORI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

- Termine ultimo per trasmettere all'INAIL la dichiarazione delle retribuzioni 2005 per via telematica o su supporto magnetico.

**Venerdì 18 Marzo**

- Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati ovvero effettuati in misura ridotta lo scorso 16 febbraio con sanzione ridotta del 3,75%.

**Lunedì 21 Marzo**

- Presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese precedente da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
- Presentazione elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

**Mercoledì 30 Marzo**

- Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.03.2005.

**Giovedì 31 Marzo**

- Redazione e giuramento della perizia relativa alla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° luglio 2003, da parte dei soggetti che pur avendo versato regolarmente l'imposta sostitutiva entro lo scorso 30 settembre 2004 non hanno provveduto a tale adempimento entro la stessa data (legge 311/2004 comma 428)
- Redazione e giuramento della perizia relativa alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni in società non quotate, possedute alla data del 1° luglio 2003, da parte dei soggetti che pur avendo versato regolarmente l'imposta sostitutiva entro lo scorso 30 settembre 2004 non hanno provveduto a tale adempimento entro la stessa data (legge 311/2004 comma 428)

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE  
COMMERCIALISTI E REVISORI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

- Versamento della seconda rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni.
  - Termine ultimo per l'invio al CONAI del modulo 6.6 contenente la richiesta di conguaglio per singolo materiale da parte dei consorziati che si avvalgono della procedura ordinaria ex-post.
  - Termine ultimo per l'invio al CONAI del modulo 6.5 contenente la dichiarazione dei quantitativi di imballaggi esportati e le vendite totali effettuate nell'anno precedente al fine di quantificare il plafond da parte dei consorziati che si avvalgono della procedura semplificata ad ex-ante.
- 
- Versamento dei contributi all'ENASARCO dei FIRR calcolati sulle provvigioni 2004.
  - Presentazione all'INPS a mezzo consegna o spedizione con raccomandata del **supporto cartaceo**, dei dati relativi ai pagamenti del **2004** del contributo alla gestione separata dell'INPS (modello GLA) per i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e a venditori porta a porta<sup>1</sup>.

Venerdì 15 Aprile

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
- Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 marzo scorso con sanzione ridotta del 3,75% (ravvedimento).

*Rimaniamo a Vostra completa disposizione per le ulteriori valutazioni del caso e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri saluti.*

*Con viva cordialità  
F.to Paolo Moscato - Paolo Torazza – Alberto Papone*

---

<sup>1</sup> Si ricorda che, in caso di presentazione su **supporto magnetico o tramite Internet**, la scadenza in oggetto deve essere effettuata entro il **30 aprile**.